

Prodotto difettoso

CASSAZIONE CIVILE, sez.III, 8 ottobre 2007, n. 20985 - Pres. Nicastro - Rel. Talevi - P.M. Iannelli (diff.) - B.D. (avv. Ferrari) c. Mentor Corporation (avv.ti Giorgianni, Bernascone)

Responsabilità civile - Responsabilità per danno da prodotti difettosi ex d.P.R. n. 224 del 1988 - Presupposti - Ripartizione dell'onere della prova tra danneggiato e produttore - Danno, nesso causale, risultati anomali dell'uso del prodotto rispetto alle normali aspettative - Prova a carico del danneggiato - Sussistenza - Mancanza del difetto quando il prodotto è messo in circolazione - Prova a carico del produttore - Sussistenza - Fattispecie.

(d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 artt. 5, 6, 8)

In materia di ripartizione dei carichi probatori nella responsabilità da prodotto difettoso, la corretta interpretazione delle norme ora trasfuse nel codice del consumo agli artt. 120 (commi 1 e 2) e 118, comma 1, lett. b) esclude che il danneggiato debba provare la sussistenza del difetto del prodotto fin dal momento della messa in circolazione dello stesso e richiede, invece, che questi dimostri che l'uso del bene, avendo determinato risultati anomali rispetto alle legittime aspettative oltre che dannosi, evidenzia la sussistenza di un difetto (ex art. 117 cod. cons.).

....*Omissis*....

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso B.D. denuncia "violazione e falsa applicazione della norma di diritto in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione D.P.R. n. 224 del 1988, e agli artt. 1490, 1494 e 2043 c.c." esponendo varie doglianze; le prime di queste vanno riassunte come segue. Accogliendo in toto le tesi difensive dell'appellante Mentor Corporation il Giudice dell'Appello, omettendo qualsiasi considerazione sulle opposte tesi difensive dell'appellata B.D., ha violato il fondamento della normativa posta a tutela del consumatore, stravolgendone, con un ragionamento incompleto, incoerente ed illogico, lo spirito e il contenuto. Orbene in base al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, il produttore è responsabile per i danni causati da difetti dei suoi prodotti. Il giudice d'appello ha ritenuto che dopo due anni e quattro mesi (lasso temporale assolutamente inaccettabile) dalla installazione lo svuotamento della protesi non concreta difetto quanto piuttosto manifestazione della possibile esistenza di un difetto. L'onere della prova dell'assenza di difetti incombe in ogni caso sul produttore e non sul consumatore come ha erroneamente ritenuto, stravolgendone lo spirito della norma, il giudice d'appello ("incombeva all'attrice dimostrare... il difetto e il nesso causale tra questo e il danno"; v. a pag. 10 sentenza Corte d'appello) né può essere soppressa o limitata la responsabilità del produttore con clausole esonerative o limitative della responsabilità come erroneamente ritenuto dallo stesso giudice. Il Tribunale di Mantova, correttamente e conformemente allo spirito della norma, con sentenza 597/01 ha sottolineato che «il fatto che il produttore non garantisca la durata illimitata della protesi non può portare ad escludere la sua responsabilità in tutti quei casi in cui la protesi ha avuto una durata tanto limitata nel tempo (nella fattispecie poco più di

due anni) da deludere le aspettative, anche le più pessimistiche, di un paziente che decide di sottoporsi ad un intervento chirurgico». L'art. 12 del d.P.R. n. 224 del 1988, stabilisce il divieto assoluto di clausole di esonero della responsabilità. Nel caso in esame, dalla copiosa documentazione prodotta in atti dalla Dr.ssa B.D. relativa al contenzioso dei consumatori portatori di protesi di produzione Mentor Corporation in essere negli USA, ingiustificatamente trascurata dal giudice d'appello, appare più che evidente la responsabilità del produttore per quella tipologia di protesi. La Mentor Corporation non ha superato l'onere della prova dell'assenza di difetti, né ha superato il principio del *neminem laedere* che implica l'onere di vigilare affinché i beni non presentino difetti di sicurezza tali da arrecare danno alle persone. Il primo punto essenziale affrontato dalla parte ricorrente riguarda dunque il sopra citato onere della prova. La Corte d'Appello basa il suo assunto sul seguente rilievo: «...Pur se il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, ha reso più accessibile la tutela extracontrattuale avendo sollevato il danneggiato dall'onere di dimostrare la colpa del produttore, per altro verso ha ribadito la necessità che egli dimostri ...il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno... (art. 8). Che nella specie danno vi sia stato, a parte le distinzioni proposte dall'odierna appellante fra conseguenze dirette dello svuotamento e affezioni meglio ricollegabili alla morbilità pregressa, è, sostanzialmente, fuori discussione. Ciò che incombeva all'attrice dimostrare erano quindi gli altri due requisiti, vale a dire il difetto e il nesso causale fra questo e il danno.....». Da tale brano e dal contesto della motivazione si evince che secondo detta Corte il danneggiato ha l'onere di provare tra l'altro che il produttore ha messo in circolazione un prodotto con il difetto che ha cagionato il danno. Se ci si limita a considerare il primo comma dell'art. 8 cit. (avente il contenuto citato nella sentenza) tale tesi

interpretativa può apparire a prima vista fondata. Ma la questione va in realtà affrontata considerando il complesso di norme in questione.

In particolare il secondo comma di detto art. 8 recita: «... il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'art. 6. Ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell'art. 6, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione».

L'articolo 6 (Esclusione della responsabilità) citato da detta norma stabilisce quanto segue: «1. la responsabilità è esclusa: a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione; b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione....».

La circostanza che il legislatore abbia incluso nell'onere probatorio a carico del produttore la circostanza di cui al punto b) ora citato, e cioè abbia previsto che sia detto produttore a dover provare che «...il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione....», rende impossibile sostenere che un onere siffatto gravi sul danneggiato. In altri termini esclude che il danneggiato debba dimostrare la sussistenza del difetto fin dal momento in cui il produttore ha messo il prodotto in circolazione.

A questo punto l'unica interpretazione logicamente possibile e coerente con la *ratio* del d.P.R. in esame (chiaramente volta ad assicurare una maggiore tutela del danneggiato) consiste nell'interpretare il primo comma dell'art. 8 cit. (art. 8. Prova 1. «il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno....») nel senso che detto danneggiato deve dimostrare (oltre al danno ed alla commissione causale predetta) che l'uso del prodotto ha comportato risultati anomali rispetto alle normali aspettative; e cioè ha l'onere di provare (secondo le specifiche previsioni del legislatore contenute nell'art. 5: «...art. 5. Prodotto difettoso 1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: ...») che il prodotto (durante detto uso) si è dimostrato «...difettoso...» non offrendo «...la sicurezza che ci si...» poteva «...legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze ...» di cui al prosieguo dell'art. 5 cit.

Una volta che il danneggiato ha dimostrato che il prodotto ha evidenziato il difetto durante l'uso, che ha subito un danno e che quest'ultimo è in connessione causale con detto difetto, è il produttore che ha l'onere di provare che quest'ultimo (il difetto riscontrato) non esisteva quando ha posto il prodotto in circolazione.

Nella fattispecie in esame B.D. aveva dunque l'onere di dimostrare che nel corso dell'uso (entro un congruo periodo di tempo dall'impianto) la protesi aveva manifestato il difetto (si era vuotata), che vi era stato un danno e che sussisteva il suddetto nesso eziologico.

La Mentor Corporation doveva a questo punto adempiere l'onere probatorio previsto dall'art. 6 ed 8 cit. dimostrando, in particolare, che era probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto era stato emesso in circolazione (in altre parole la problematica dei traumatismi dopo l'impianto rientrava - in linea generale - nell'ambito dell'onere probatorio incumbente su detta società).

In conclusione va enunciato il seguente principio di diritto: «L'art. 8 comma 1 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, («Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno...») va interpretato nel senso che detto danneggiato deve provare (oltre al danno ed alla connessione causale predetti) che l'uso del prodotto ha comportato risultati anomali rispetto alle normali aspettative e tali da evidenziare la sussistenza di un difetto ai sensi di cui all'art. 5 d.P.R. cit.; invece il produttore deve provare (ex artt. 6 ed 8 d.P.R. cit.), che è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato emesso in circolazione».

La corte di merito non ha applicato tale principio di diritto.

...*Omissis*...

RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO E ONERE DELLA PROVA: LA CASSAZIONE RIPORTA GLI INTERPRETI SUL SENTIERO DELLA *STRICT LIABILITY*

di *Ciro Di Palma*

L'Autore, ripercorrendo l'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale in materia di responsabilità da prodotto difettoso, sottolinea come la decisione in commento, individuando gli elementi presuntivi che consentono al danneggiato di raggiungere la prova della difettosità, si ponga in linea con l'evoluzione dei formanti e con un'interpretazione sistematica delle norme vigenti in materia.

A soli sei mesi della decisione sul "caso Wella" (1) il Supremo Collegio torna a pronunciarsi sulla ripartizione dell'*onus probandi* nella disciplina della *products liability*. Il *decisum* si colloca entro il sentiero tracciato negli ultimi anni dai giudici italiani (2) e, ancor prima dell'introduzione della disciplina speciale, dai commentatori impegnati nella costruzione di regole in grado di tutelare i consumatori danneggiati da prodotti difettosi calibrando la distribuzione dei carichi probatori e fondando così un sistema *ad hoc* di responsabilità *lato sensu* oggettiva. (3)

Cassando la decisione della Corte d'appello di Brescia, i giudici di legittimità individuano la soluzione di alcune tra le più problematiche disposizioni oggi inserite nel codice del consumo, suggerendone un'interpretazione sistematica che ha il pregio della coerenza con l'originario disegno comunitario, (4) ove il superamento del dogma della colpa si accompagnava ad un bilanciamento dei carichi probatori in grado di far fronte alla disparità di informazioni tra i soggetti coinvolti e di regolare l'equilibrio degli interessi in gioco garantendo il corretto funzionamento dei traffici giuridici nei moderni sistemi di scambio.

Il caso

In seguito alla diagnosi di neoplasia, la signora D. si sottopone all'asportazione chirurgica di un seno, con successivo impianto di una protesi mammaria. Dopo circa due anni dall'applicazione della protesi, la paziente accusa la deformazione della zona interessata e si sottopone a visita medica in seguito alla quale viene accertato che la protesi - un involucro contenente soluzione salina - si è svuotata, rilasciando la sostanza contenuta e determinandone la diffusione nei tessuti circostanti. Per questi motivi, la signora subisce un ulteriore intervento chirurgico per rimuovere l'involucro e praticare il drenaggio dei tessuti interessati, a sua volta seguito da terapie post-chirurgiche e dalla previsione di una nuova operazione di chirurgia plastica.

La signora D., pertanto, cita la società produttrice

della protesi impiantata avanti il Tribunale di Mantova, lamentando danni materiali oltre che psichici. I giudici di prime cure accolgono la domanda, ma la Corte d'appello di Brescia, in riforma della sentenza virgiliana, nega la tutela risarcitoria sul presupposto che, benché il regime responsabilistico introdotto con il d.P.R. 224 del 1988 sollevi il danneggiato dall'onere di provare la colpa del produttore, questi è pur sempre tenuto a provare la sussistenza del difetto al momento della messa in circolazione del prodotto, il danno subito e il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'utilizzo del prodotto.

Viene quindi presentato ricorso per cassazione, contestando, tra l'altro, la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 6 del d.P.R. 224/1988 (ora artt. 120 e 118 cod. cons.).

Note

(1) Il riferimento è alla recente Cass., 15 marzo 2007, n. 6007, in *Danno e resp.*, 2007, 1220 ss., con nota di A. L. Bitetto, *Responsabilità da prodotto difettoso a passo di gambero*; anche in *Resp. civ. e prev.*, 2007, 7-8, 1592 ss., con nota di M. Gorgoni, *Alla ricerca della (prova) della causa del danno* e in *Foro. it.*, 2007, I, 2415, con nota di A. Palmieri, *Difetto e condizioni di impiego del prodotto: ritorno alla responsabilità per colpa?*. Per altre decisioni del giudice di legittimità in tema di responsabilità del produttore, v. Cass., 14 giugno 2005, n. 12750 e Cass., 29 aprile 2005, n. 8981, in *Foro. it.*, 2006, I, 2435 e in *Danno e resp.*, 2006, 259, con nota di A. L. Bitetto, *Responsabilità da prodotto difettoso: "strict liability" o "negligence rule"?* (la prima delle due decisioni è annotata anche da S. Della Bella, *La responsabilità dell'importatore di fuochi d'artificio*, in *Resp. civ. e prev.*, 2005, I, 132).

(2) Riguardo alla giurisprudenza di merito, è ben noto l'attivismo del Tribunale di Monza, cui va attribuita la prima decisione in materia, risalente al 20 luglio 1993 (a ben cinque anni dall'introduzione della disciplina speciale!), in *Foro. it.*, 1994, I, 252, con nota di G. Ponzanelli, *Dal biscotto alla mountain bike: la responsabilità da prodotto difettoso in Italia*. Per altre decisioni di merito, Trib. Benevento, 24 febbraio 2006, in *Danno e resp.*, 2006, 16254, con nota di G. Ponzanelli, *Difetto del manico portabottiglie e responsabilità del produttore*; Trib. La Spezia, 26 ottobre 2005, in *Danno e resp.*, 2006, 173, con nota di G. Ponzanelli, *Stacco del tacco e difetto del prodotto*.

(3) Tra i contributi dottrinali in materia di responsabilità da prodotto difettoso v., tra gli altri, R. Pardolesi - G. Ponzanelli (a cura di), in *Nuove Leggi civ.*, 1989, 497 ss.; G. Alpa - U. Carnevali - F. Di Giovanni - G. Ghidini - U. Ruffolo - C.M. Verardi, *La responsabilità da prodotti difettosi*, Milano, 1990; G. Alpa - M. Bessone, *La responsabilità del produttore*, Milano, 1999; C. Castronovo, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006, 657 ss.; G. Stella, *La responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso nel nuovo codice del consumo*, in *Resp. civ. e prev.*, 10, 2006, 1597; S. D'Arrigo, *La responsabilità del produttore. Profili dottrinali e giurisprudenziali dell'esperienza italiana*, Milano, 2006; A. Saturno - G. M. Marengoli, *Commentario al codice del consumo*, Milano, 2006, 858 ss.; P. Bortone - L. Buffoni, *La responsabilità per prodotto difettoso e la garanzia di conformità nel codice del consumo*, Torino, 2007.

(4) Cfr. Dir. 85/374/CE, considerando n. 2: «Solo la responsabilità del produttore, indipendente dalla sua colpa, costituisce un'adeguata soluzione del problema, specifico in un'epoca caratterizzata dal progresso tecnologico, di una giusta attribuzione dei rischi inerenti alla produzione tecnica moderna.»

Analisi dei formanti e ripartizione dell'onus probandi

La decisione è fondata su una coerente lettura delle disposizioni sulla responsabilità del produttore e pare altresì ancorata alla funzione che tale disciplina svolge per la difesa dei valori costituzionali. Le ragioni di tale prospettiva ermeneutica possono essere comprese ripercorrendo il cammino della dottrina e della giurisprudenza anteriori al 1988, (5) alla ricerca di un'interpretazione delle norme speciali radicata all'interno di un determinato ordinamento.

A partire dagli anni '60 e fino all'entrata in vigore della direttiva 85/374/CE, gli studiosi italiani si erano cimentati nella ricerca di regole che garantissero adeguato ristoro ai consumatori danneggiati da prodotti difettosi. In quest'ottica, dopo i primi, infruttuosi tentativi di ricorso alle tutele del contratto di compravendita, (6) si era progressivamente affermato l'inquadramento della fattispecie entro i meno angusti confini della responsabilità aquiliana (7) ove, però, appariva indispensabile il superamento della barriera della colpa del produttore, che avrebbe imposto al consumatore un onere probatorio difficilmente assolvibile. (8) In tale quadro di riferimento va collocata la rivalutazione delle ipotesi codicistiche di responsabilità diverse dalla clausola generale ex art. 2043 e sicuramente più vicine ad un modello di responsabilità oggettiva (in particolare, artt. 2049, 2050, 2051, 2053 e 2054) (9) che, ancorate ai principi sanciti dagli artt. 2 e 3 della Carta fondamentale, (10) hanno garantito il raggiungimento di soglie minime di tutela dei consumatori danneggiati da prodotti difettosi. (11)

In questi casi, la dottrina ha perseguito lo scopo della riduzione dei carichi probatori in capo al danneggiato, evidentemente sprovvisto delle informazioni necessarie per provare la colpa del produttore in ragione della estraneità al processo di produzione. Proprio intorno a tale deficit informativo ruotano tutte le costruzioni dottrinali (12) che hanno preceduto l'introduzione della disciplina speciale; l'articolazione del sistema distributivo in complesse catene di scambi, del resto, ha ben presto palesato l'ineludibilità di uno specifico sistema di tutela degli interessi del consumatore finale.

Per questi motivi, anche i giudici italiani, invero piuttosto avari di decisioni in materia, abbandonate le prime, isolate ricostruzioni contrattuali del fenomeno, (13) hanno seguito il percorso tracciato dalla dottrina accogliendo la qualificazione della fattispecie in termini di responsabilità extracontrattuale ed oggettiva. (14)

In tale contesto di sensibilità ormai mature, il legislatore italiano ha recepito la direttiva comunitaria 85/374 introducendo nel nostro Paese un regime che si è aggiunto allo strumentario codicistico in materia di responsabilità civile. (15) Il d.P.R. 224/1988, infatti, si muove verso la riduzione dei carichi probatori incom-

Note:

(5) Per una descrizione analitica degli orientamenti del periodo anteriore all'introduzione della direttiva 85/374/CE, v. G. Ponzanelli, in G. Ponzanelli - R. Pardolesi, *op. cit.*, 497 ss.

(6) Non sono mancati i tentativi di mantenere un inquadramento contrattuale della fattispecie travalicando i limiti del principio di relatività del contratto ed elaborando, a tal fine, una figura contrattuale fonte di obblighi di protezione verso terzi e assimilabile, in parte, al contratto a favore di terzi, nonché utilizzando alcune norme in materia di compravendita come l'art. 1494, comma 2, c.c. Per una sintesi degli orientamenti in materia, v. S. D'Arrigo, *op. cit.*, 10 ss.

(7) Sulla insufficienza della tutela contrattuale nel campo della *products liability*, v. V. Zeno Zencovich, *La responsabilità civile*, in AA. VV., *Diritto privato comparato. Istituti e problemi*, Roma-Bari, 2004, 309 che, affrontando la tematica in una prospettiva comparatistica, osserva: «Spesso (...) il danneggiato ha un rapporto contrattuale con il produttore e dunque può agire per l'inadempimento di quest'ultimo. Per riferirsi, a mò di esempio, all'esperienza italiana, si osserva che l'azione contrattuale presenta l'indubbio vantaggio di invertire l'onere della prova (a favore del danneggiato e contro il produttore: art. 1218 c.c.) ma nel contempo è esperibile solo dal danneggiato - contraente (e non dunque dai terzi) nei confronti di un altro contraente (che il più delle volte non è il produttore, bensì l'incolpevole dettagliante); è soggetta a termini di decadenza e di prescrizione assai brevi (v. ad es. art. 1495 c.c.), legittima solo al risarcimento dei danni prevedibili (art. 1225 c.c.) e non anche di quelli imprevedibili come nell'azione aquiliana e, in ogni caso, la responsabilità può essere pattiziamente esclusa, salvi i casi di dolo o colpa grave (art. 1229 c.c.)»

(8) A tal riguardo, P. Trimarchi, *Responsabilità per colpa e responsabilità oggettiva*, in AA. VV., *Fondamento e funzione della responsabilità civile*, Napoli, 1975, 25 ss.

(9) Per ulteriori considerazioni sul tema, v. P. Trimarchi, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961, 12 ss.

(10) Sul punto, P. Perlingieri, *La persona umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli, 1972, 12 ss.; Id. *Norme costituzionali e rapporti di diritto civile*, in *Tendenze e metodi della civilistica italiana*, Napoli, 111 ss.

(11) In particolare, è stata prospettata una ricostruzione analitica (C. Castronovo, *Problema e sistema nel danno da prodotti*, Milano, 1979, 786 ss.) secondo la quale, per i difetti imputabili alla fase di progettazione, la generale funzione di *compensation* svolta dall'art. 2043 c.c. è stata affiancata all'utilizzo dei congegni di responsabilità oggettiva mentre, nel diverso caso di difetti imputabili al processo di fabbricazione o di costruzione, si è invocata l'applicazione di norme codicistiche come l'art. 2049 c.c., in materia di responsabilità dei padroni e dei committenti, l'art. 2050 c.c., sulla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, l'art. 2051 c.c., in materia di danno cagionato da cose in custodia oltre all'art. 2054 c.c., relativo alla responsabilità da circolazione dei veicoli. Dall'altra parte, vi è stato anche chi, insoddisfatto di tale prospettiva analitica e mosso dal timore che fossero introdotti *discrimina* tra le diverse tipologie di difetto, ha preferito affidare la tutela del danneggiato al solo art. 2049 c.c. applicato analogicamente alla responsabilità da prodotto. Una descrizione degli orientamenti della dottrina sul punto è rinvenibile in S. D'Arrigo, *op. cit.*, 10 ss.

(12) Spunti comparatistici in C. Castronovo, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006, 661 ss.

(13) Cfr. Cass., 1964 n. 978, in R. D'Arrigo, *op. cit.*, 48.

(14) Così, nel *leading case* in materia ("c.d. caso Saiwa"), il Giudice di legittimità (Cass. 25 maggio 1964, n. 1270, in *Foro it.* 1965, I, 2098, con nota di F. Martorano, *Sulla responsabilità del fabbricante per la messa in commercio di prodotti difettosi*, *ivi*, 1966, 5, 13 ss.) ha significativamente sollevato il danneggiato dall'onere di provare la colpa del danneggiante, prospettando una ricostruzione logico-presuntiva della colpa e così ottenendo risultati del tutto analoghi a quelli poi conseguiti con la successiva introduzione della disciplina speciale.

(15) In tal senso, v. per la dottrina, U. Ruffolo, in G. Alpa - U. Carnevali - F. Di Giovanni - G. Ghidini - U. Ruffolo - C.M. Verardi, *op. cit.*, 332 ss. e, per la giurisprudenza, Trib. Venezia, 14 febbraio 2005, *cit.*

benti sul consumatore (16) e fonda, così, un regime di responsabilità speciale.

La breve disamina dell'evoluzione dei formanti consente di comprendere le sfumature di un sistema speciale di responsabilità che, pur indifferente alla prova della colpa, non presenta i caratteri dell'assolutezza e offre, attraverso la ripartizione dei carichi probatori tra i soggetti interessati, una regolamentazione del rapporto sostanziale caratterizzata da un sostanziale bilanciamento dei diversi interessi coinvolti. (17)

Con il decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 206, la disciplina speciale del 1988 è stata inserita nella parte quarta ("Sicurezza e qualità") del codice del consumo ove, in particolare, l'art. 120, primo comma, impone al consumatore danneggiato la prova a) del danno, b) del difetto e c) del nesso causale tra danno e difetto, mentre l'art. 118 cod. cons. contempla alcune esimenti la cui dimostrazione è, invece, a carico del produttore. Tra queste, nel caso *de quo*, assume rilevanza la scriminante di cui all'art. 118, comma I, lett. b, cod. cons. che, delimitata nella sua portata dall'art. 120, secondo comma, cod. cons., consente al produttore di sottrarsi al giudizio di responsabilità ove dimostri la ragionevole probabilità che il difetto non sia esistito al momento della messa in circolazione del prodotto. (18)

Una lettura agnostica delle disposizioni citate, avulsa dallo studio dell'evoluzione dei formanti, rischierebbe di vanificare le scelte del legislatore, (19) attribuendo al danneggiato un onere più gravoso (certezza del difetto durante l'uso) rispetto a quello del produttore (mera probabilità del difetto al momento della messa in circolazione). Tale rischio sembra essersi concretizzato nella recente decisione della Cassazione sul "caso Wella" in cui si è esplicitamente ricondotta l'ipotesi della prova della difettosità del prodotto entro la sfera operativa dell'art. 2697 c.c. con un'interpretazione che ha sostanzialmente mutilato la specificità del dato normativo in esame. (20)

... (segue) prova della difettosità e interessi coinvolti

La decisione in commento, accantonando quest'ultima soluzione interpretativa, ha il merito di individuare con chiarezza gli elementi presuntivi che consentono al danneggiato di raggiungere la prova della difettosità del prodotto. Quest'ultima, lungi dal configurarsi come un "quid metafisico, dotato di esistenza propria", (21) va collocata nella prospettiva dinamica del consumatore che trae utilità dal bene. È proprio in questo quadro di riferimento che appare illogica la pretesa della Corte d'appello bresciana che il danneggiato dimostri la difettosità fin dal momento dalla messa in circolazione, mentre è sufficiente che il difetto causativo del danno emerga dalla anomalia dei risultati conseguiti con l'utilizzazione. Se, infatti, si impone al danneggiato la prova dell'assenza di difetti fin dal momento della messa in circolazione del prodotto e quindi, in pratica,

la dimostrazione della colpa del produttore, il risultato è lontano dagli scopi che hanno animato il legislatore.

Il sistema delle prove (artt. 2727 e 2729 c.c.) riconosce al giudice la possibilità di fondare il proprio convincimento su elementi indiziari ove questi presentino caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, vale a dire ove questi consentano di pervenire ad una conclusione univoca. (22) In tal senso, la Cassazione ha riconosciuto che il verificarsi di un danno innegabilmente riconducibile all'utilizzo della protesi impiantata, dalla quale era legittimo attendersi una durata ben maggiore di due anni, fosse sufficiente a legittimare il procedimento presuntivo sfociante nella dimostrazione indiretta del difetto del prodotto.

L'iter logico-argomentativo è, a questo punto, sintetizzabile nei seguenti passaggi: l'uso del prodotto ha comportato conseguenze inattese, anomale e dannose;

Note:

(16) L'utilizzo del termine è volutamente atecnico. La giurisprudenza, infatti, applica la disciplina della *products liability* anche ai casi di utilizzo professionale del prodotto difettoso. A tal proposito, v. App. Milano, 21 febbraio 2007, in *Danno e resp.*, 2007, 1220 ss., con nota di A. L. Bitetto.

(17) S. Patti, voce *Prova*, I, *Diritto processuale civile*, in *Enc. giur.*, 1998, Roma, 12 s. A tal proposito l'Autore rileva che in molte ipotesi le esigenze sottostanti la distribuzione dei carichi probatori afferiscono al tentativo del legislatore di imprimere al rapporto sostanziale una particolare disciplina piuttosto che all'aspirazione di rendere più o meno facile la prova dei fatti e l'accertamento di essi. Per considerazioni specifiche sul tema, v. anche Id., *Ripartizione dell'onere, probabilità e verosimiglianza nella prova del danno da prodotto*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, I, 716 ss.

(18) Sul punto, v. S. Patti, *op. ult. cit.*, 716 ss. Si badi che l'obiettivo delle dimostrazioni di danneggiato e produttore, oltre ad essere oggettivamente diverso, si colloca in contesti temporali irriducibili.

(19) A tal proposito, C. Castronovo, *La nuova responsabilità civile*, cit., 699, parla efficacemente di una «disparità che (...) risulterebbe irragionevole in una corretta logica processuale, prima che viziata di illegittimità costituzionale (...)».

(20) I giudici della Cassazione (n. 6007\2005, cit.), solo pochi mesi prima della sentenza in commento, hanno ritenuto che la prova del difetto non potesse dedursi dalla combinazione di fattori diversi quali il danno causalmente collegato alla semplice utilizzazione o detenzione del prodotto da parte del consumatore danneggiato. Si è precisato che il difetto del prodotto - definito come prerequisito strutturale della responsabilità del produttore - dovesse essere provato dal danneggiato alla stregua del generale principio di cui all'art. 2697 c.c. non potendo essere raggiunto attraverso l'indagine di indici presuntivi della difettosità. Nel caso di specie, la consumatrice non è stata ritenuta degna di tutela giuridica mancando, secondo la Corte, adeguata prova del difetto. I Giudici hanno considerato necessario da parte del danneggiato l'assolvimento di un compito processuale collimante con la *probatio* della colpa del produttore, stridente rispetto all'auspicabile interpretazione storico-sistemica delle norme speciali. Portando alle estreme conseguenze il ragionamento della Suprema Corte si perverrebbe alla conclusione, priva di mediazioni con la realtà, di chiedere al danneggiato il raggiungimento della certezza circa l'esistenza del difetto del prodotto, mentre si consentirebbe al produttore di sfuggire ai propri obblighi risarcitori solo prospettando una vaga probabilità di non sussistenza del difetto.

(21) L'efficace espressione è di C. Castronovo, *La nuova responsabilità civile*, cit., 697.

(22) G. Verde, *Profili del processo civile*, II, *Processo di cognizione*, Napoli, 2000, 133 ss.

queste sono apparse incompatibili con la sicurezza che il prodotto avrebbe dovuto offrire secondo una legittima aspettativa e considerate tutte le circostanze di ragionevole impiego (art. 117 cod. cons.); il prodotto *evidenza*, (23) pertanto, la sussistenza del difetto anche se questo non è stato accertato con procedimento probatorio diretto.

La descritta combinazione di elementi indiziari individuati dal legislatore si risolve nella negazione dell'essenzialità della dimostrazione della colpa del produttore da parte del danneggiato, mentre la stessa colpa sembrerebbe tornare ad assumere un ruolo costruttivo-sistematico nella prospettiva probatoria del produttore. (24) Questo, infatti, può sottrarsi all'obbligo risarcitorio se prospetta la probabilità dell'insussistenza del difetto - vale a dire, probabilità dell'assenza di colpa - al momento della messa in circolazione e, cioè, in un'epoca in cui il bene è ancora nella sua sfera di controllo.

Nel calibrare i carichi probatori appare evidente che il legislatore abbia applicato il criterio di prossimità della prova, (25) tecnica legislativa utilizzata per modellare la disciplina della fattispecie sostanziale (26) in funzione della vicenda processuale eventuale (27) alla luce di principi e valori in questo caso di rilevanza costituzionale. È facile intuire che un diverso equilibrio dei compiti processuali avrebbe penalizzato il diritto del danneggiato di agire in giudizio per la tutela della situazione sostanziale (art. 24 Cost.) perché avrebbe determinato l'impossibilità concreta di fondare la domanda, revocando in dubbio la costituzionalità delle norme speciali (28).

Non solo; la soluzione legislativa è conforme al combinato disposto degli artt. 2 e 41, comma 2, Cost., che definisce un preciso equilibrio (29) tra i valori della persona e l'interesse all'attività produttiva facendo prevalere sull'iniziativa economica privata la sicurezza dell'uomo ove questa sia posta a rischio. La Corte di cassazione, infatti, rileva che l'interpretazione data è «l'unica interpretazione logicamente possibile e coerente con la *ratio* del D.P.R. in esame (chiaramente volta ad assicurare una maggiore tutela al danneggiato)». (30) Dall'altra parte, però, la valorizzazione degli interessi dell'utilizzatore del prodotto che orbitano attorno ai citati valori costituzionali non può penalizzare la posizione del produttore mettendo a rischio la circolazione giuridica dei beni (31). Del resto, i diritti della personalità possono trovare migliore realizzazione e garanzia in un mercato ben funzionante, (32), ed è per queste ragioni che la legge consente al produttore di sfuggire alla responsabilità risarcitoria semplicemente prospettando la probabilità dell'assenza del difetto e, quindi, dell'assenza di propria colpa all'atto dell'immissione in commercio del prodotto.

Conclusioni: i nuovi e più ampi confini della moderna *products liability*

La recente frequenza delle decisioni giurispruden-

ziali in tema di *products liability* sembrerebbe confermare l'importanza del ruolo acquisito dalla disciplina speciale ad oltre vent'anni di distanza dalla direttiva comunitaria 85/374. (33) Sul piano del *law in action* si osserva la vitalità dell'impianto normativo, considerata l'operatività della tutela speciale anche nei casi di utilizzo professionale di prodotti difettosi (34) e l'espansione della risarcibilità anche al danno morale senza la necessità di riscontrare i presupposti dell'illecito penale *ex artt.* 2059 c.c. e 185 c.p.. (35)

Note:

(23) L'espressione è utilizzata consapevolmente dalla Suprema Corte che è pervenuta all'evidenza del difetto ma non alla sua prova diretta.

(24) A tal proposito alla dottrina (G. Verde, *L'onere della prova nel processo civile*, Napoli, 1974, 285 e 443 ss.) non sfugge la possibilità di ricostruire le ipotesi di responsabilità extracontrattuale diverse da quelle riconducibili all'art. 2043 c.c. come fattispecie gemelle in cui la colpa, pur facendo parte della fattispecie perfezionativa, è obnubilata per esigenze probatorie (inversione dell'onere) oppure di ricostruirle come ipotesi completamente indipendenti da quella dell'art. 2043 c.c. in cui l'assenza di colpa, piuttosto che elemento perfezionativo della fattispecie costitutiva, si configura come fatto impeditivo.

(25) Sull'utilizzazione di tale tecnica, sebbene in materia di responsabilità contrattuale, v. Cass. SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533, in *Danno e resp.*, 2002, 318. Le Sezioni Unite hanno definito il principio di riferibilità o di vicinanza della prova, come la tecnica che pone in ogni caso l'onus probandi a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento e che è, quindi, in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore; in questo modo soddisfacendo nello stesso tempo l'esigenza di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore a reagire all'inadempimento e non penalizzare il diritto di difesa del debitore *ex art.* 2697, comma secondo, c.c..

(26) S. Patti, *Prova*, cit., 12; G. Verde, *op. ult. cit.*, 475 s.

(27) G. Verde, *op. ult. cit.*, 238 s.

(28) G. Verde, *op. ult. loc. cit.*

(29) N. Irti, *L'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari, 2003, 99 ss.

(30) Sulla possibilità che le norme relative alla ripartizione dei carichi probatori possano essere spiegate in chiave di scelte orientate in senso assiologico e sistematico, v. anche G. Verde, *op. ult. cit.*, 399 ss.

(31) Tale osservazione induce a superare una diffusa giustificazione teorica della disciplina in oggetto basata sulla diversa forza economica e sociale dei soggetti interessati per abbracciare l'idea che il legislatore abbia avuto a cuore piuttosto che una situazione individuale qual è quella del consumatore danneggiato, un valore collettivo quale quello del funzionamento del mercato dei prodotti di massa. In questo senso, in tema di contratti del consumatore, v. E. Gabrielli - A. Orestano, *Contratti del consumatore*, in *Dig. disc. priv., sez. civ., aggiornamento*, Torino, 2001, 225 ss.

(32) N. Irti, *L'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari, 2003, 108 ss. I giudizi di valore espressi nel testo trovano nelle norme costituzionali un punto fermo di riferimento piuttosto che un'occasione di dilatazione della sfera di discrezionalità dell'interprete.

(33) Per una descrizione delle diverse "stagioni" della responsabilità del produttore in Italia, v. G. Ponzanelli, *Stacco del tappo e difetto del prodotto*, nota a Trib. La Spezia, 27 ottobre 2005, cit., 177 s.

(34) Cfr. App. Milano, 21 febbraio 2007, cit., che ha condannato l'impresa produttrice di una scala al risarcimento dei danni subiti da un giardiniere nell'utilizzo della stessa.

(35) In tal senso, la recente decisione della Corte d'appello di Milano, 21 febbraio 2007, cit., secondo la quale "il produttore risponde del danno morale patito dal danneggiato in seguito a lesioni personali an-

(segue)

In ordine all'inquadramento sistematico della disciplina speciale, la recente trasfusione nel Codice del consumo testimonia l'attenzione del legislatore ai problemi posti dall'evoluzione dei c.d. mercati finali, (36) alla ricerca di trasparenza, chiarezza ed equilibrio nelle relazioni tra gli operatori coinvolti. Ulteriore conferma di tale tendenza sembra rinvenibile, sul fronte della disciplina processuale, nella recente introduzione della *class action* nell'ordinamento italiano. (37)

Note:

(segue nota 35)

che se si versa in ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde dall'accertamento della colpevolezza dell'agente". Tale orientamento sembra muoversi nella stessa direzione della dottrina e della giurisprudenza moderne in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale; verso, cioè, la costruzione di un sistema generale di responsabilità vali-

do per ogni figura di danno e per ogni modello risarcitorio. Sul tema, A. Procida Mirabelli di Lauro, *La responsabilità civile. Strutture e funzioni*, Torino, 2003; Una trattazione più sintetica del problema da parte dello stesso Autore e di M. Feola è rinvenibile nel saggio *Il nuovo danno non patrimoniale*, in *Danno e resp.*, 2007, 8-9, 841 ss. Per la giurisprudenza in argomento, v. tra le altre, le note Cass., 31 maggio 2003, n. 8828, e Cass., 31 maggio 2003, n. 8827, in *Danno e resp.*, 2003, 817 e 822.

(36) L'obiettivo finale del legislatore sembrerebbe esser quello di pervenire ad una situazione di equilibrio e di corretto funzionamento del mercato caratterizzato dalla coesistenza dei problemi relativi alla circolazione delle merci, alla concorrenza tra operatori e, nello stesso tempo, alla tutela dei diritti della personalità.

(37) Il riferimento è alla disciplina inserita nella l. 24 dicembre 2007, n. 244, che ha introdotto l'art. 140-bis nel corpo del codice del consumo. Per un primo commento, v. C. Consolo, *È legge una disposizione collettiva risarcitoria: si è scelta la via svedese dello "opt-in" anziché quella danese dello "opt-out" e il filtro ("l'inutil precauzione")*, in questa *Rivista*, 2008, 1, 5 ss. e S. Menchini, *La nuova azione collettiva risarcitoria e restitutoria*, in *www.judicium.it*, 31 gennaio 2008. V. anche P. Giuglioli, *L'azione collettiva risarcitoria: una prima lettura*, in questa *Rivista*, 2008, 3, 430.

LIBRI

L'opposizione alle sanzioni amministrative

Profili teorico-pratici

di Aldo Carrato



Il testo fornisce un **panorama completo**, in virtù del suo **approfondito aggiornamento** e della sua **sistematicità**, dei **plurimi e problematici profili teorico-pratici** sia della **fase dell'applicazione delle sanzioni amministrative** (con un interesse particolare rivolto soprattutto a quelle relative al **codice della strada**) che di quella dell'**opposizione in sede giurisdizionale**, che investe un apprezzabile, e spesso complesso, ambito della **giurisdizione del Giudice di pace**, con un coinvolgimento anche delle competenze dei giudici di carriera in relazione agli specifici

settori loro assegnati e al rinnovato regime dell'impugnabilità delle decisioni di primo grado individuato con il recente **decreto legislativo n. 40 del 2006**.

II Edizione
Ipsoa 2008, € 45,00

Per informazioni e acquisti

- Servizio Informazioni Commerciali
(tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)
- Agente Ipsoa di zona (www.ipsoa.it/agenzie)
- <http://ipshop.ipsoa.it>